

ESISTE UN DIRITTO ALLA “PRENOTAZIONE DEL PARCHEGGIO”?

Carissimi, desidero sottoporre alla Vostra attenzione una decisione piuttosto recente (Cass. pen., V sez., sent. n. 19075 del 27.03.2015) con la quale la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità della “prenotazione del parcheggio”, così confermando le decisioni di merito che avevano condannato l'imputato.

In particolare, il Tribunale di Prato aveva ritenuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 594 e 582 c.p., *“per aver offeso l'onore di xx ed averle procurato lesioni, andandola ad urtare con la propria autovettura e facendola cadere in terra, mentre la donna si trovava in piedi in mezzo ad un posto libero, che stava occupando in favore della sua amica yy, la quale stava sopraggiungendo”*

L'automobilista indispettito dall'impropria prenotazione ricorreva per cassazione, lamentando erronea applicazione della legge laddove il giudice di merito aveva ritenuto che il comportamento dell'imputato fosse intenzionale (seppur connotato solamente da dolo eventuale).

L'imputato, invece, nel ricorso per cassazione sosteneva l'assenza del dolo in quanto l'evento verificatosi sarebbe stato accidentale e quindi la condotta non sarebbe stata volontaria.

Egli, difatti, era convinto, nell'accingersi al posto ove intendeva parcheggiare, che la donna si sarebbe spostata, ponendo a sostegno di tale suo convincimento il fatto che, non appena le mani della persona offesa avevano toccato il cofano, egli aveva frenato il veicolo.

Invero la Corte, condannando l'imputato ha ritenuto del tutto irrilevante rispetto all'azione posta in essere dall'investitore la possibilità che la persona investita si sarebbe potuta spostare.

Siffatta possibilità, afferma la Corte, rivela la volontà del ricorrente di procedere nonostante la presenza della donna e dunque anche a costo di provocare l'evento verificatosi.

In altri termini, con la citata sentenza la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui restare in attesa che arrivi l'auto dell'amico è una pratica legittima.

Avv. Massimo Biffa